SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 1634

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CREMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2002

Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Onorevoli Senatori. – La sfida della tutela e della salvaguardia ambientale è una sfida che si sta trasformando in un impegno concreto nell'ambito delle principali politiche internazionali. I rischi di tipo ambientale avvertiti fino a pochi anni fa solo da pochi sensibili all'ecoambiente sono oggi sentiti in maniera crescente da strati sociali sempre più ampi. Le problematiche di natura ambientale sono divenute conseguentemente temi prioritari di natura politica, economica e sociale.

Molti organismi internazionali e sovranazionali dimostrano la centralità di queste tematiche e le urgenze improcrastinabili delle relative politiche.

Ciò accade nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che sostiene diverse iniziative su tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile, mettendo a disposizione diversi strumenti per migliorare le politiche e le scelte degli Stati membri, come del resto all'interno dell'ONU tramite il programma UNEP (United Nations Environment Program).

L'Unione europea conduce una politica attiva nei confronti degli Stati membri che comprende gli adempimenti degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto del 1997 sulla riduzione del gas ad effetto serra ai fini della lotta contro il cambiamento climatico globale.

In tale contesto la produzione e l'utilizzazione dell'energia, che costituiscono una importante fonte di emissioni di anidride carbonica comportano un ricorso maggiore alle fonti energetiche rinnovabili, come già sottolineato nel Libro bianco dell'Unione europea sulle fonti energetiche rinnovabili e ripreso nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, per contribuire alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, e creare occupazione, sicurezza degli approvvigionamenti e un più rapido conseguimento degli obiettivi di Kyoto.

D'altro canto l'Unione europea e i Paesi membri sono sempre più dipendenti da fonti energetiche esterne, e tale dipendenza raggiungerà il 70 per cento, in media, nel 2030. Per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di protezione dell'ambiente bisogna, secondo il Parlamento europeo (risoluzione, approvata il 15 novembre 2001 a Strasburgo, relativa al Libro verde della Commissione su una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico), adottare misure di urgenza che permettano di ovviare a tale dipendenza, con il sostegno alla promozione di interventi più efficaci sia di provvedimenti fiscali e finanziari, atti a favorire la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e il loro utilizzo nelle imprese e nelle famiglie, sia di iniziative di risparmio energetico ecosostenibile per il trasporto di calorie e di elettricità.

Dall'analisi dei dati del Libro bianco italiano riferiti a tutte le fonti rinnovabili – con l'esclusione dell'idro medio e grande – la potenza installabile potenziale delle varie fonti è pari a un milione di megawatt e corrisponde al 10 per cento del fabbisogno energetico in Italia stimato nell'anno 2010.

Dal punto di vista dell'impatto occupazionale, gli investimenti di un milione di euro, previsti entro il 2010 determineranno un aumento di circa il 15 per cento di nuovi posti di lavoro, mentre i benefici ambientali che si otterranno riguarderanno: la riduzione an-

nuale totale di CO₂ prodotta, che sarà uguale a 1,6 milioni di tonnellate l'anno, e l'energia risparmiata in fonti primarie, che sarà uguale a 0,51 milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).

La tecnologia eolica, da biomassa e termico-solare sono ormai giunte sulla soglia della pre-competitività economica a livello internazionale e, in particolare in Europa, stanno assumendo un ruolo rilevante, seppure con differenziazioni notevoli fra i vari Paesi. Più in generale la tecnologia eolica, quella fotovoltaica e il mini-idro sono finalizzati essenzialmente alla produzione di energia elettrica, mentre l'energia, la biomassa e il solare termico si indirizzano naturalmente verso la produzione di energia termica.

La produzione di energia da fonti rinnovabili si localizza nei territori dove:

è particolarmente sentita la necessità di sviluppo locale e di promozione di impresa ambientale per la creazione di nuova occupazione:

sono presenti ampie potenzialità di produzione di energia da fonti rinnovabili, tali da connotare l'area come modello da replicare in altre aree del Paese;

è possibile collegare l'uso delle fonti rinnovabili di sviluppo del sistema agro-alimentare e considerare positivamente le ricadute nel campo del turismo «verde» e «scientifico», con la definizione di aree con «certificazione di qualità ambientale».

Il Libro bianco italiano per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili approvato dal CIPE individua il recupero produttivo a fini energetici di queste aree quale occasione per migliorare il presidio, la manutenzione e la tutela del territorio, contrastandone il degrado e in grado di fornire strumenti produttivi per occupazione e sviluppo.

Una delle azioni della campagna dell'Unione europea per il decollo delle fonti rinnovabili, che costituisce parte integrante delle strategie comunitarie, prevede l'integrazione delle RES (*Renewable energy sources*) in 100 comuni per raggiungere una copertura energetica pari al 100 per cento da fonti rin-

novabili. Lo scopo è di utilizzare queste energie nei sistemi integrati della fornitura locale di energia o nei programmi di diffusione per la fornitura regionale di energia.

Il presente disegno di legge riprende, ampliandone il contenuto, la precedente proposta di iniziativa dei deputati Pepe e Merlo, presentata il 7 ottobre 1999 (Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti di tutela ambientale, atto Camera n. 6431 della XIII legislatura); essa si inquadra nel contesto descritto e tende a far affluire verso il comparto della produzione di energia da fonte rinnovabile, dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, risorse finanziarie raccolte sul mercato dagli enti locali, dalle banche, e dalle imprese mediante apposite emissioni obbligazionarie.

Al fine di agevolare la collocazione di tali titoli rispetto a titoli similari, considerato il contenuto socialmente rilevante degli obiettivi che i finanziamenti così raccolti perseguono, si propone di esonerarli dall'applicazione di qualsiasi imposta e di «agevolarli» anche finanziariamente trasformando parte delle agevolazioni destinate alla realizzazione degli impianti in maggiori interessi attivi.

La garanzia della destinazione ambientale dei finanziamenti raccolti con il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 del disegno di legge è assicurata ai sensi dell'articolo 3, che ne condiziona l'impiego ad una valutazione positiva da parte delle regioni competenti. È, inoltre, stato identificato nell'articolo 4 un elenco di progetti prioritari che si inseriscono coerentemente nelle politiche nazionali e regionali per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico.

Al fine di ridurre al minimo la dicotomia temporale tra il momento della raccolta di risorse finanziarie ammesse ad un trattamento fiscale e finanziario di favore e il loro impiego, all'articolo 5 si prevede che i progetti per il finanziamento dei quali tali risorse sono impiegate devono essere di immediata cantierabilità.

Con il presente disegno di legge, seguendo una linea di comportamento sempre più pratica, si utilizza la leva fiscale e finanziaria nomico complessivo.

per orientare le scelte di tutti i soggetti verso obiettivi coerenti con il quadro politico-economico complessivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli emessi con l'esclusiva finalità di istituire fondi da utilizzare per finanziare progetti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico, ovvero per la realizzazione di interventi economici compatibili con i medesimi progetti, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché da altre eventuali imposizioni sui redditi.
- 2. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui al comma 1 sono aumentati, con costi a carico dello Stato e della regione competente fino a garantire, al netto, un rendimento pari al tasso di inflazione programmata, aumentato di 300 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Art. 2.

- 1. Le quantità delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 1 che possono essere emesse sono determinate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive e sono ripartite tra le regioni che provvedono al relativo cofinanziamento.
- 2. Nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento italiano in ordine alla emis-

sione e alla gestione del risparmio, possono emettere le obbligazioni e i titoli con le agevolazioni previste dall'articolo 1, istituti bancari e finanziari, enti locali e società quotate nei mercati azionari nazionali, dell'Unione europea e internazionali.

- 3. Le domande per emettere obbligazioni e titoli con i benefici previsti ai commi 1 e 2 sono presentate al Ministero delle attività produttive entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di cui al presente comma.
- 4. Il lotto minimo di emissione dei titoli di cui all'articolo 1 è fissato in 1.000 euro.
- 5. Possono essere emesse obbligazioni e buoni ordinari di durata non inferiore a quattro anni, non convertibili, e certificati di deposito di durata non inferiore a diciotto mesi.

Art. 3.

- 1. Sono finanziati, mediante l'impiego dei capitali raccolti attraverso il collocamento dei titoli di cui all'articolo 1, interventi i cui progetti di realizzazione siano stati positivamente valutati dalle regioni interessate, attraverso gli organi competenti, previo parere favorevole delle province.
- 2. Ai fini del rilascio di un attestato di ammissibilità, i progetti di cui al comma 1 sono valutati in base alla loro conformità alle disposizioni emanate, con deliberazione, dalle giunte regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali disposizioni sono aggiornate annualmente, tenendo conto dei progressi scientifici nei settori di cui all'articolo 4 e in conformità ai piani di sviluppo nazionale ed europeo.
- 3. Le domande di finanziamento sono presentate a istituti bancari e finanziari che, in proprio o per conto di enti locali o per so-

cietà quotate nei mercati azionari, abbiano effettuato una raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1. Gli istituti bancari e finanziari provvedono alla raccolta della documentazione necessaria alla valutazione del progetto e del proponente e formulano un parere circa la sua sostenibilità economica. Le proposte di finanziamento sono successivamente inoltrate alla regione competente unitamente alla valutazione della banca, corredata da una dichiarazione relativa alla percentuale di finanziamento deliberata.

Art. 4.

- 1. I progetti di cui all'articolo 3 riguardano i seguenti ambiti di attività:
- *a)* produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili con impiego di:
 - 1) biomasse:
 - 2) vento;
 - 3) energia solare;
 - 4) energia geotermica;
- 5) acqua per impianti non superiori ai 10 megawatt;
- *b)* uso razionale dell'energia e risparmio energetico, in particolare:
- 1) microapplicazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 2) promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per usi domestici e agricoli;
- c) ogni altra attività che abbia attinenza con la difesa e il miglioramento dell'ambiente e che sia valutata positivamente dalla regione competente.

Art. 5.

1. I progetti oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge devono essere cantierabili entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di ammissibilità di cui all'articolo 3.

- 2. Il requisito di cantierabilità è espressamente indicato nel dispositivo del provvedimento che dispone il finanziamento.
- 3. Ai fini di cui alla presente legge si intendono cantierabili i progetti che abbiano acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

- 1. I fondi di cui all'articolo 1 sono soggetti a gestione separata.
- 2. Della gestione di cui al comma 1 è presentato alla regione competente un rendiconto annuale da parte dei singoli istituti di credito evidenziando i criteri di gestione del fondo, i progetti finanziati, nonché la percentuale di fondi raccolti non impiegata nel finanziamento.
- 3. L'assessorato competente per l'ambiente della regione interessata invia annualmente al Ministero delle attività produttive una relazione sulla gestione dei fondi di cui all'articolo 1.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, ai titoli di solidarietà emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, destinati al finanziamento di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) operanti nel settore della tutela ambientale.